

Publicato il 03/12/2021

N. 01810/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2016, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi n. 23;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del Decreto Prefettizio prot. n. -OMISSIS-Area 1[^] Bis, emesso in data 30.05.2016 dal Prefetto della Provincia di Foggia;
- di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale a quelli sopra impugnati, ove lesivo per il ricorrente, anche se allo stato sconosciuto al medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Foggia e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Nino Dello Preite nell'udienza di smaltimento del giorno 9 novembre 2021 - tenutasi secondo quanto disposto dall'art.13-*quater* disp. att. c.p.a. - e dato atto a verbale della presenza dell'avv. Angelo Masucci a seguito del deposito di richiesta di passaggio della causa in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il Decreto prot. n.-OMISSIS-Area 1[^] *Bis*, adottato in data 30.5.2016 dal Prefetto della Provincia di Foggia, di rigetto della sua istanza di rinnovo della autorizzazione di porto di pistola per difesa personale.

1.1. Tale provvedimento è stato motivato dall'Amministrazione sulla base della ritenuta insussistenza di uno stato di effettivo pericolo nello svolgimento delle attività espletate dal ricorrente, tale da escludere l'esigenza che egli vada armato per difesa personale.

1.2. Il Sig. -OMISSIS- ha contestato il provvedimento gravato e ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 42 *bis* T.U.L.P.S. ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.

1.3. L'Avvocatura Erariale si è costituita in giudizio e ha depositato relazione difensiva della P.A., instando per il rigetto del ricorso, nonché della relativa istanza cautelare, in quanto infondato in fatto e in diritto.

2. Con ordinanza n. 475 del 5 ottobre 2016, il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, presentata dalla difesa attorea.

3. All'udienza di merito straordinario del 9 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Oggetto del gravame è il mancato rinnovo in favore dell'odierno ricorrente del porto d'armi per difesa personale, che in base all'art. 42 del T.U.L.P.S. il Prefetto ha facoltà di concedere *“in caso di dimostrato bisogno”*.

4.2. Il punto centrale della controversia afferisce al possesso di quest'ultimo requisito, che si concretizza nella ricorrenza di una situazione personale eccezionale, tale da giustificare la deroga, da una parte, al principio generale secondo cui la tutela dell'incolumità personale è istituzionalmente affidata alle Forze di Polizia, e dall'altra, al generale divieto di circolare armati, stabilito dalla normativa vigente.

4.3. Alla luce della condivisibile giurisprudenza del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, la Prefettura, ogni volta che esamina un'istanza di rinnovo, è chiamata a formulare una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, tenendo conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell'ordine pubblico: *“In altri termini, le esigenze proprie del momento in cui è stato disposto un rinnovo possono essere diverse da quelle successivamente palesatesi. E se gli organi del Ministero dell'Interno ritengono di valutare con maggior rigore le istanze (senza attribuire rilievo alla appartenenza ad una ‘categoria’), si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, fermo restando che l'interessato può dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto”* (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. 441/2021, 4087/2020, 3208/2020 e 757/2019).

4.4. Secondo gli arresti del Consiglio di Stato, rimane in ogni caso ferma la necessità per il richiedente di provare, ai fini di ogni rinnovo della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, l'esistenza del *“dimostrato*

bisogno”, ovvero l’attualità delle esigenze di difesa personale, non essendo sufficiente a tal fine allegare la ricorrenza di una serie di rinnovi e la mera appartenenza ad una categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica.

4.5. In particolare, con la sentenza n. 3208 del 2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’onere motivatorio rafforzato, correttamente richiesto dalla giurisprudenza in ipotesi di diniego successivo a plurimi rinnovi, non deve essere inteso come rivolto alla comparazione fra le decisioni difformi, e dunque all’esame delle ragioni che avevano indotto ad assentire le precedenti richieste, ma come rafforzato approfondimento procedimentale di elementi già (diversamente) vagliati, senza che ciò implichi la necessità di una spiegazione delle ragioni del diverso avviso precedente. *“Deve trattarsi, in altre parole, di una motivazione rivolta all’attualità e non al confronto con il passato”*.

5. Esaminando l’odierna fattispecie alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, devono essere respinte le censure attoree incentrate sul postulato della presunzione di permanenza della necessità per il ricorrente di circolare armato, dovendo essere invece affermato il pieno potere dell’Amministrazione di mutare orientamento nella valutazione della sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del titolo, senza che essa possa essere vincolata dai pregressi rinnovi, salva comunque la necessità di una motivazione congrua e puntuale e frutto di una adeguata istruttoria in ordine alle ragioni del diniego.

6. Analogamente devono essere respinte le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche.

6.1. Nel caso di specie, infatti, per un verso, la richiesta di rinnovo è basata su una indicazione generica di rischi, che il ricorrente ritiene di correre in ragione della semplice titolarità di un’azienda o dell’esigenza di conferire i relativi incassi all’istituto bancario, talvolta muovendo dalla propria

abitazione ubicata “*lontano dal paese*”; indicazioni dalle quali non può essere desunto alcuno specifico e differenziato bisogno di circolare armato.

6.2. In particolare, non risulta provata una concreta necessità del ricorrente di maneggiare contanti, alla stregua della preponderante diffusione di mezzi di *money transfer* e di mezzi di pagamento elettronici (come ragionevolmente motivato nel provvedimento gravato), né tanto meno è stata provata una qualche forma di sua concreta e attuale esposizione al rischio dell'incolumità personale, maggiore rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività imprenditoriali o agli altri cittadini che si trovano a vivere in zone periferiche della città.

6.3. Per altro verso, la Prefettura ha chiaramente rilevato che la ragione principale per la quale era stato inizialmente rilasciato il porto d'arma per uso personale (ossia la tutela di beni aziendali e la detenzione di denaro contante) non assume connotazioni di attualità, in ragione dei progressi tecnologici registrati negli ultimi anni in materia di dispositivi di difesa passiva (sistemi di allarme, videosorveglianza etc.).

7. In conclusione, la decisione del Prefetto di denegare il rinnovo del porto d'armi risulta esente dalle censure prospettate nel ricorso, in quanto frutto di una completa istruttoria, oltreché adeguatamente e congruamente motivata.

8. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto; la peculiarità della vicenda induce a compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo

1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Desirèe Zonno, Presidente FF

Angelo Fanizza, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.